

Da: gildata@libero.it

Oggetto: Nota sulle assemblee sindacali - rientro dei docenti al termine della assemblea.

Data: 01/12/2025 10:04:59

Gentile Dirigente,

Come di consueto per ogni anno scolastico, la convocazione delle assemblee sindacali in orario di servizio ci pone di fronte alla **ricorrente questione relativa al rientro in classe dei docenti al termine dell'assemblea stessa**.

Ricordiamo alle SS.LL. che risulta ancora vigente il CIR Puglia del 05 settembre 2008 concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali, a livello regionale per il comparto scuola, che **all'art 8 comma 6**, testualmente cita:

*“Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l'orario di svolgimento delle attività didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle **ore 8,00** l'inizio delle attività e alle **ore 13,00** il termine delle medesime attività, ai fini del computo delle ore di assemblea. Le assemblee che coinvolgono particolari categorie di lavoratori (docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado in servizio nel turno pomeridiano, docenti dei corsi serali negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, docenti dei corsi EDA, docenti di strumento musicale, ecc.) possono essere convocate, sempre nei limiti del monte ore annuale individuale di cui al precedente comma 2, con sospensione dell'attività didattica anche in orari non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee medesime”.*

Appare dunque chiaro che, dal momento che, essendo l'orario convenzionale giornaliero stabilito dalle ore 08.00 alle ore 13.00, le attività didattiche, anche un minuto dopo le ore 13.00 sono concluse, dunque, nessun docente è obbligato al rientro.

Diversamente, il personale ATA, dovrà rientrare in quanto, l'orario di servizio degli ATA non è strettamente dipendente dal termine delle attività didattiche.

Si precisa inoltre che la stessa interpretazione ARAN datata 11 aprile 2023 (ID 31336; precedente ID CIRS 111) riporta in premessa che la materia è regolata dai CIR e che quindi solo in assenza di integrazione del Contratto Integrativo Regionale il parere dell'ARAN può essere applicato.

Per quanto appena detto, chiedere ai docenti tramite pubblicazione di circolare, di rientrare a scuola in servizio dopo l'assemblea, per svolgere una o più ore di attività didattica oltre le 13.00 e/o chiedere il recupero delle stesse ore è illegittimo.

Esclusivamente con la modalità indicata dal CIR Puglia verrà garantito il legittimo esercizio delle prerogative sindacali e di assemblea.

In difetto saranno adottate le tutele del caso quale anche la valutazione da parte dell'organo competente dell'eventuale condotta antisindacale.

Si chiede infine di diffondere la presente a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori.

Cordiali saluti,

V. Lusso - FLC CGIL TARANTO

P. Di Taranto - GILDA degli Insegnanti - Taranto

G. Tagliente - UIL Scuola

F. Mancino - Cisl Scuola Taranto Brindisi

E. Serafini - SNALS Taranto

